

Illegittima sospensione dalla caccia di selezione sul territorio di un ATC per due stagioni venatorie

Cons. Stato, Sez. III 14 dicembre 2016, n. 5269 - Maruotti, pres.; Sestini, est. - Radaelli (avv. Nicolucci) c. ATC - Pr 8 (Ambito Territoriale di Caccia n. 8 - Parma) (avv. Caroselli).

Caccia e pesca - Sanzione della sospensione dalla caccia di selezione sul territorio di un ATC per due stagioni venatorie - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in epigrafe, la signora Silvia Radaelli propone appello contro la sentenza del TAR meglio evidenziata in epigrafe, che ha dichiarato tardivo il suo ricorso n. 207 del 2015, contro il provvedimento disciplinare dell' ATC – Pr 8 (Ambito Territoriale di Caccia n. 8 - Parma) presso il quale era iscritta – e presso il quale esercitava le funzioni di rilevamento biometrico - che l'ha esclusa per due anni dalla possibilità di esercitare la c.d. caccia di selezione.

L'ATC Pr 8, costituitosi in giudizio, viceversa difende la decisione di primo grado, che ha ritenuto irricevibile il ricorso, rinnova la propria ulteriore eccezione di carenza di giurisdizione e ritiene altresì l'appello infondato nel merito.

2 – In particolare il TAR dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, dopo aver accolto con ordinanza depositata il 18 settembre 2015 l'istanza di sospensione - considerando che «il provvedimento impugnato è stato adottato senza alcun coinvolgimento procedimentale della ricorrente e, ad un primo sommario esame, in assenza di alcun approfondimento istruttorio circa la fondatezza di quanto segnalato a carico della medesima» - con la sentenza n. 55/2012, oggetto del presente appello, ha poi accolto l'eccezione del resistente ATC che il ricorso fosse tardivo, e quindi ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla interessata avverso il provvedimento disciplinare n. 63/15 del 9 aprile 2015, ricevuto a mezzo raccomandata a.r. il 14 aprile 2015, in quanto «il ricorso veniva notificato - a mezzo consegna al servizio postale da parte dell'ufficiale giudiziario - in data 19 giugno 2015, ovvero, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a.».

3 - Peraltro dagli atti di causa risulta pacificamente (non essendo quindi necessario alcun adempimento istruttorio) che il 10 giugno 2015 - e quindi ancora nei termini di cui all'art. 29 d.lgs. 104/2010 - il ricorso veniva presentato all'Ufficio NEP presso il Tribunale di Parma e preso in carico al n. 4859 del registro cronologico del 10 giugno 2015, anche se solo successivamente, il 19 giugno 2015, il ricorso veniva notificato mediante spedizione a mezzo servizio postale da parte dell'Ufficiale giudiziario, che vi apponeva il secondo timbro recante tale data.

Viene quindi in rilievo la modifica all'art. 149, secondo comma, c.p.c., apportata dall'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dopo che la Corte Costituzionale, nella sentenza 26 novembre 2002, n. 477 aveva statuito che «gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo».

4 – Dunque secondo il vigente testo dell'art. 149, secondo comma, c.p.c. «*la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario*», dovendosi pertanto ritenere il ricorso, in riforma della sentenza di primo grado, tempestivo, e dovendo quindi il Collegio procedere all'esame delle censure del ricorso di primo grado riproposte in sede d'appello.

5 – Al riguardo, il Collegio ritiene che l'appello sia fondato anche quanto alle censure già proposte con l'originario ricorso contro il provvedimento e ora riproposte in secondo grado.

In particolare, l'interessata, iscritta all'ATC - Pr 8 dall'anno 2008, si duole dell'essere stata sanzionata disciplinarmente con la massima afflizione prevista dai regolamenti e dallo Statuto dell'ATC, e cioè con due anni di sospensione, in carenza dei presupposti di merito ed in violazione della regola della previa contestazione dell'addebito, con la conseguente impossibilità di potersi difendere, avendo soltanto ricevuto, riferisce, la raccomandata recante il provvedimento sanzionatorio, senza aver avuto alcuna cognizione dell'esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico.

6 – L'impugnato provvedimento disciplinare n. 63 del 9 aprile 2015, ricevuto a mezzo raccomandata a.r. il 14 aprile 2015, dispone che «il Consiglio direttivo, udita la segnalazione del socio Nello Maccini letta dal Presidente ed accompagnata da undici documenti allegati, ritiene che il comportamento tenuto dalla socia Silvia Radaelli non sia stato consono al dettato dello Statuto dell'ATC, nell'art. 12, comma 2, lettera b) e del regolamento per la gestione del Capriolo, art. 9, ultimo capoverso, e del Regolamento per la gestione del Cervo, art. 25, in quanto denigratorio e lesivo nei confronti degli Organi direttivi dell'ATC, nonché del socio Nello Maccini, e delibera a maggioranza con voti favorevoli 13 voti contrari

3 astenuti 0, di adottare un provvedimento disciplinare a carico della socia Silvia Radaelli di sospensione dalla caccia di selezione sul territorio dell'ATC PR 8 per le due stagioni venatorie 2015/2016 e 2016/2017».

7 – Viceversa, dalla ricostruzione in fatto imposta dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta che l'appellante, che dall'ottobre 2013 aveva conseguito l'abilitazione come 'rilevatore biometrico' (diventando cioè persona qualificata in grado di acquisire i dati 'biometrici' come specie, età, peso, dimensione, stato di salute, degli animali uccisi), quando nel 2013 si è aperta, per la prima volta, la caccia al cervo nella Provincia di Parma, a seguito dell'abbattimento del primo cervo da parte di un cacciatore (che ha poi fatto la segnalazione che ha portato al procedimento disciplinare), ha contestato che l'animale ucciso non era affatto un cervo adulto di cui alla categoria M3, quale quella assegnata per l'abbattimento, ma presentava tutte le caratteristiche di altro biotipo, ed è stata di conseguenza allontanata dall'animale ucciso.

L'ISPRA – quale organo scientifico pubblico di settore - ricevuta la documentazione fotografica dall'appellante, a propria volta, con parere del 5 febbraio 2015, ha ritenuto che il cadavere fotografato presentasse caratteri morfologici chiaramente ascrivibili al diverso biotipo indicato dall'appellante, ritenendo quindi opportuna una specifica analisi genetica.

L'ATC resistente, peraltro, anziché procedere agli ulteriori accertamenti suggeriti dall'ISPRA, anche ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni previste a carico del cacciatore uccisore dell'esemplare a lui non assegnato, ha rimosso la sig.ra Radaelli dal compito di rilevatore biometrico e di vicecapodistretto e poi l'ha sanzionata con il provvedimento autoritativo impugnato in primo grado.

8 – L'emanazione di tale provvedimento conferma, a propria volta, la natura pubblicistica degli Ambiti territoriali di caccia, già riconosciuta dal TAR nel respingere l'eccezione di carenza di giurisdizione del resistente ATC – Pr 8, eccezione che viene reiterata in appello e che deve essere egualmente respinta dal Collegio, in quanto la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, ai fini della migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992), discendendone che l'Ambito territoriale di caccia svolge funzioni pubbliche, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi al fine di evitare violazioni, da parte dei propri associati, delle norme poste a tutela della fauna selvatica, ad esempio per la parte in cui limitano la possibilità di cacciare solo alcuni biotipi di specie animali come il cervo.

9 – Dalle pregresse considerazioni emerge, peraltro, anche la fondatezza della censura concernente lo sviamento di potere del resistente ATC, che anziché attivare le proprie competenze – se del caso anche sanzionatorie - poste dalle norme di tutela della fauna selvatica a fronte di un possibile abbattimento vietato, si è attardato a perseguire il comportamento di chi quel fatto aveva denunciato, e non per la violazione delle medesime norme, bensì poiché ritenuto «non consono» e ciò in quando «denigratorio e lesivo nei confronti degli Organi direttivi dell'ATC» (che non hanno ritenuto di dover verificare se vi era stato un abbattimento indebito), «nonché del socio» che di quell'abbattimento era responsabile.

10 - Si palesa quindi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sanzionatorio sotto il profilo sostanziale, in quanto ingiustificato.

La fondatezza della censura sulla sussistenza di profili di eccesso di potere esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure di ordine formale e procedurale.

11 – Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata gli atti impugnati in primo grado devono essere annullati.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, infine, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

(Omissis)